

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2451)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici)
della Camera dei deputati nella seduta del 16 gennaio 1963
(V. Stampati nn. 4124, 4304, 4338)*

**d'iniziativa dei deputati DE PASQUALE (4124); DANTE, BONINO, GULLOTTI,
BARBERI Salvatore, CERRETI Alfonso (4304); NANNUZZI e DE PASQUALE (4338)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 gennaio 1963*

Modifiche agli articoli 19 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica
17 gennaio 1959, n. 2, sulla cessione in proprietà degli alloggi di tipo
popolare ed economico

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le norme per il riscatto degli alloggi per terremotati contenute nella legge 1° luglio 1955, n. 556, e nell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, si riferiscono anche alle botteghe comprese negli edifici appartenenti all'ex Gestione patrimoniale del Genio civile e successivamente ceduti all'Istituto autonomo per le case popolari di Messina o all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato che siano attualmente utilizzate come abitazione o che siano adattate con il consenso delle rispettive Amministrazioni ad uso promiscuo, ovvero destinate ad attività artigianali.

Agli acquirenti di tali botteghe si applicano i benefici previsti nel primo comma dell'articolo 15 della legge 27 aprile 1962, n. 231.

Art. 2.

L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Ove in edifici destinati ad alloggi esistano locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione, questi possono essere ceduti in proprietà al valore venale accertato dalla Commissione di cui all'articolo 6, con preferenza per l'attuale assegnatario. Il prezzo di detti locali può essere pagato in unica soluzione ovvero in non oltre 15 anni, in rate costanti posticipate, al tasso del 5,50 per cento ».